INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI INTERESSATI DALLA INFEZIONE COLERICA DELL'AGOSTO E SETTEMBRE 1973

Art. 9

Interventi straordinari della Cassa del Mezzogiorno

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con le rispettive regioni, puo' autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno ad attuare a suo totale carico interventi inerenti alla costruzione, adeguamento o ripristino di reti idriche interne e fognarie nonche' di impianti di depurazione e di trattamento di rifiuti solidi urbani, di cui siano disponibili o si rendano disponibili, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i progetti esecutivi redatti dai comuni o consorzi di comuni, anche superiori ai 75 mila abitanti, compresi nelle zone di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, con priorita' per i comuni delle regioni Puglia e Campania. Ove le indicate opere siano state gia' messe a contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modifiche o a contributi regionali, lo stesso Ministro puo' autorizzare la Cassa ad assumere a proprio carico gli oneri e le garanzie cui i comuni e i consorzi dei comuni devono far fronte per garantire i mutui occorrenti, qualora siano nell'impossibilita' di provvedere in tutto o in parte con le sovraimposte fondiarie. Le opere di cui ai precedenti commi godono delle esenzioni fiscali previste dalle leggi sul Mezzogiorno, anche per imposte dovute dalla Cassa, dai comuni o consorzi in via di rivalsa. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno impartisce alla Cassa e agli organi ed enti competenti le direttive per la rapida attuazione degli interventi ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 5 ottobre 1971, n. 853, e vigila sugli adempimenti. Ai fini degli interventi di cui al presente articolo la Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assumere, in eccedenza alla propria dotazione, impegni per l'importo di lire 125 mila milioni. Ai suddetti impegni si fara' fronte mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro degli anni 1975, 1976, 1977 e 1978 dello stanziamento rispettivamente di lire 26 mila milioni, di lire 26 mila milioni, di lire 37 mila milioni, e di lire 36 mila milioni. In aggiunta ai suddetti impegni, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno puo' autorizzare la Cassa ad intervenire con fondi propri allo scopo:

1) di completare le opere di cui ai precedenti commi;

2) di attuare tutti gli interventi consentiti dalla disponibilita' di progetti eseguibili nel momento della conversione in legge del presente decreto;

3) di assicurare la funzionalita' dei progetti realizzabili in virtu' delle disposizioni della presente legge.

Versione in vigore dal 4 gennaio 1974, non più in vigore dal 29 dicembre 1978 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973
Estremi	Decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-interessati-dalla/art-9-interventi-straordinari-della-cassa-del-mezzogiorno/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it